



PROCURA DELLA REPUBBLICA BARI

Via Nazariantz, 1 - 70123 BARI -

Fax 080/5277287

procura.bari@giustizia.it

AOO 07200602103
UOR DIR

Bari, 17 FEB. 2009

Prot. n. 84 interno

Al Sig. Procuratore della Repubblica
SEDE

Oggetto: trattamento economico dell'assenza per terapia riabilitativa

Con note agli atti dell'ufficio il sig. Maragliulo Luigi, dipendente ex ETI, ha comunicato la sua intenzione di assentarsi dall'ufficio dall'1 al 29.4. p.v. ai sensi dell'art. 12 del C.C.N.I.L. 16 maggio 2001, in quanto soggetto portatore di handicap, per sottoporsi ad progetto terapeutico di riabilitazione.

In riscontro alla suddette note questa Dirigenza ha fatto presente che sulla scorta del rinvio contenuto nella suddetta norma contrattuale all' art. 21 7° comma del C.C.N.I.L. del 16.5.1995, che disciplina il regime giuridico-economico della malattia, avrebbe provveduto alle opportune comunicazioni al competente ufficio, ai fini della decurtazione salariale, nella misura prevista dall'art. 71 del D.L. n. 112/08 convertito, con modifiche, nella legge n. 133/08.

Poichè il suddetto dipendente, anche alla sulla base delle precisazioni contenute nel paragrafo 1.2 della circolare n. 8 del 5.9.2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica, sostiene che l'annunciata assenza non possa essere assoggettata alla medesima regolamentazione della malattia quale risulta a seguito delle modifiche normative introdotte dalla legislazione sopra richiamata, essendo la stessa riferibile ad un titolo diverso ed autonomo rispetto a quello della malattia, si chiede voler trasmettere, ove lo ritenga opportuno, apposito quesito teso a chiarire se l'Ufficio debba o meno procedere a comunicare al competente ufficio l'assenza del suddetto dipendente ai fini della corrispondente riduzione del trattamento economico.

Il mancato riscontro alla presente sarà considerato come conferma delle argomentazioni addotte da questo Ufficio.

Il Dirigente Amministrativo
dr. Carlo Lucio dello Russo

Mp
Ad



PROCURA GENERALE R. P. ITALIA BARI
17. MAR 2009
1756 PROT. DIV. DIR.

Ministero della Giustizia

Dipartimento della Organizzazione Giudiziaria, del Parlamento e dei Servizi

Direzione Generale del Parlamento e della Formazione

Ufficio I Affari Parlamentari

Prot. n. 116/1/2009 /GM/AA/I

Roma,

16 MAR. 2009

Alla Procura Generale di

BARI

OGGETTO: *Trattamento economico dell'assenza per terapia riabilitativa - art. 12 del CCNLI del 16/05/2001. Risposta a quesito.*

Con nota prot. n. 1114 del 19 febbraio u.s. codesta Procura ha trasmesso specifico quesito posto dal Dirigente della locale Procura relativo alla problematica di cui all'oggetto.

In proposito si rappresenta quanto segue.

La norma contrattuale citata in oggetto al co. 1, lett. a) - d), prevede una serie di agevolazioni a tutela dei dipendenti portatori di handicap grave (a prescindere dalla gravità dello stesso) nel caso debbano sottoporsi ad un progetto terapeutico riabilitativo predisposto da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate previste dalle leggi regionali.

In particolare alla lett. a) della disposizione in parola è previsto "il diritto alla conservazione del posto per l'intera durata del progetto di recupero, con

corresponsione del trattamento economico di cui all'art. 21, comma 7, del CCNL 1994-1997...".

La ratio della suddetta disposizione contrattuale, vista la previsione di non conteggiare nell'ordinario periodo di comporto di cui all'art. 21, co. 1 del CCNL del 16/05/1995 l'assenza effettuata dal dipendente per sottoporsi al progetto terapeutico riabilitativo, appare quella di assicurare una particolare forma di tutela ("parallela" rispetto a quella prevista in generale dall'art. 21 del CCNL vigente in relazione alle assenze per malattia) a favore del dipendente con condizione di handicap accertata.

Per quanto concerne il trattamento economico da corrispondere al dipendente interessato per il periodi di assenza dovuto al progetto terapeutico, dato il tenore letterale della norma, non può che essere quello previsto dal co. 7 dell'art. 21 del CCNL vigente, così come modificato dall'art. 71, co. del d. l. n. 112/2008, convertito con l. n. 133/2008.

Ciò detto, si condivide la posizione della Dirigenza della Procura di Bari che, vista la disciplina giuridica ed economica relativa all'istituto analizzato, ritiene di dover comunicare al competente ufficio l'assenza del proprio dipendente ai fini della relativa decurtazione salariale.

IL DIRETTORE GENERALE
Carolina Fontecchia